

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO CODICE 10934	NUMERO	DATA
	188	16-10-2024
OGGETTO: SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI		

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIQUATTRO** ADDÌ **SEDICI** DEL MESE DI **OTTOBRE** ALLE ORE **17:30** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
MODICA MATTEO	X			ZAMBON EDOARDO	X		
SPIRITO DAVIDE	X			TOMIO MAURIZIO MARIA	X		
LURAGO SARA	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		

TOTALE PRESENTI 6

TOTALE ASSENTI 0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO MATTEO MODICA ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



OGGETTO: **SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI.**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 25/9/2024, la Procura presso il Tribunale di Busto Arsizio notificava al Comune di Canegrate, per il tramite dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, un ordine di esibizione di atti e documenti consistenti in *"dati di registrazione dei badge, alle buste paga mensili, con le relative competenze e ai dati consegnati al Ced per l'elaborazione degli statini"* per il periodo luglio 2023 - settembre 2024, relativi alle posizioni di due dipendenti comunali;
- il giorno 5/10/2024, su richiesta del Comune, la Procura di Busto Arsizio comunicava che i due dipendenti erano indagati per i reati previsti dagli articoli 640 II comma n. 1 codice penale e 55 *quinquies* D.Lgs. 165/2001, che sarebbero stati commessi *"in data 7/2023 e tuttora permanenti"*;
- con deliberazione Giunta Comunale n. 178 del 25/9/2024 si nominava, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, atteso che i fatti che potrebbero essersi verificati hanno concorrente rilievo disciplinare;

Considerato che, in data odierna, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari contestava a ciascuno dei due dipendenti in questione, l'addebito per le violazioni di cui all'art. 55 quater comma 1 lettera a) del D.Lgs. 165/2001, ossia *"falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente"*, con ciò avviando il procedimento disciplinare ai fini dell'applicazione del licenziamento previsto dall'art. 72, comma 9, punto 2, lettera a) del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali 2019/2021.

Considerato che l'Ufficio comunicava per le vie brevi a questo Organo che gli addebiti venivano contestati, per un dipendente con nota protocollo riservato n. 11 del 16/10/2024 e, per l'altro, con nota protocollo riservato n. 13 del 16/10/2024;

Considerato inoltre che, nello stesso giorno, si comunicava agli interessati (con note protocollo riservato numeri 12 e 14) la sospensione del procedimento disciplinare, al fine di acquisire tutti gli atti del procedimento penale che potrebbero influire significativamente sull'accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare e, dunque, sulla completezza e sulla esaustività dell'istruttoria, ciò secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. **188** DEL **16/10/2024**

Dato atto che, con riferimento alla sospensione cautelare, la disciplina è da rinvenire principalmente nella contrattazione collettiva e, nello specifico, il comma 2 dell'art. 61 CCNL Funzioni Locali triennio 2016/2028 prevede la possibilità di sospendere il dipendente con privazione della retribuzione anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale senza restrizione della libertà personale "*qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 62*";

Visti:

- il Codice di Comportamento del Comune di Canegrate, approvato con deliberazione G.C. n. 191 del 16/12/2013;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 205/2010 e s.m.i.;
- la disciplina di cui agli artt. 51 ss. del D.Lgs. 165/2001;
- l'art. 55 *bis* del D.Lgs. 165/2001, rubricato "*Forme e termini del procedimento disciplinare*";
- l'art. 55 *quater* del D.Lgs. 165/2001, rubricato "*Licenziamento disciplinare*";
- il Titolo VII del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali, triennio 2016-2018 e triennio 2019-2021, rubricato "*Responsabilità disciplinare*",

Atteso che la sospensione facoltativa cautelare si caratterizza per essere strumentale all'adozione di eventuali successivi provvedimenti disciplinari con una durata limitata nel tempo e che "*la finalità della misura è quella di impedire che, in pendenza di un procedimento penale, la permanenza in servizio del dipendente inquisito possa pregiudicare l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza*" (Cons. di Stato, Sez. III, sentenza 11 luglio 2014, n. 3587).

Considerato che la valutazione dell'Amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa, costituisce, secondo Giurisprudenza consolidata, tipica espressione del suo potere discrezionale pur rimanendo condizionata alla riscontrata presenza di elementi di gravità della condotta contestata al dipendente nel procedimento penale o anche dai riflessi negativi che da quest'ultima possano derivare all'immagine dello stesso Ente;

Considerato, infine, che i fatti contestati in sede penale e disciplinare ai due dipendenti appaiono particolarmente gravi e, se confermati, porterebbero alla sanzione disciplinare più grave tra quelle previste dall'ordinamento; che i fatti contestati sono strettamente attinenti alle funzioni esercitate dai due dipendenti al momento della possibile realizzazione dei comportamenti illeciti; che il mantenimento in servizio degli stessi, in attesa della definizione dei procedimenti disciplinare e penale, comporterebbe un grave danno di immagine all'Ente oltre che rappresentare un possibile ostacolo alla serena operatività degli uffici comunali, dovendosi considerare la limitata dimensione dell'Ente stesso;



DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. **188** DEL **16/10/2024**

Ritenuto di provvedere senza indugio al fine di tutelare l'immagine, il buon nome e l'operatività del Comune di Canegrate;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, allegato;

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. di sospendere in via cautelare, con privazione della retribuzione, a decorrere dal giorno venerdì 18 ottobre 2024, i due dipendenti a tempo indeterminato badge numeri 54 e 66, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter comma 1 D.Lgs. 165/2001 "rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale" e 61 comma 2 CCNL Funzioni Locali 2016/2018 "sospensione cautelare in caso di procedimento penale";
2. di dare atto che ai due dipendenti sarà corrisposta, come previsto dall'art. 61 comma 7 del citato CCNL, un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti;
3. di disporre l'immediata trasmissione del presente atto ai dipendenti interessati; al Responsabile del servizio personale; all'Ufficio Ragioneria.

Successivamente, con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000;





COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

Parere preventivo art. 49 e art. 147 bis comma 1 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

Allegato alla deliberazione n. 188 assunta in data 16 OTT. 2024



GIUNTA COMUNALE



CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SOSPENSIONE CAUTELARE DAL SERVIZIO DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI.

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO GENERALE
(D.ssa Teresa La Scala)



Deliberazione G.C. n. **188** del **16 OTT. 2024**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Matteo Modica

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno **17 OTT. 2024** e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Lì, **17 OTT. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 6 fogli.

Lì **17 OTT. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Teresa La Scala)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Teresa La Scala